

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA NEL LIVELLO OTTIMALE GARFAGNANA SUD COMPRENDE I COMUNI DI: CAREGGINE, CASTELNUOVO GARF.NA, FOSCIANDORA, GALLICANO, MOLAZZANA, PIEVE FOSCIANA, VERGEMOLI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI RANDAGISMO MEDIANTE DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA GARFAGNANA

L'annoil giorno del mese di presso la sede della Comunità Montana della Garfagnana posta in Via Vittorio Emanuele, 9 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana – Lucca

TRA

- Il Comune di Careggine, in persona del Sig. nato a il.....– Sindaco, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 16 del 03/06/2004, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Castelnuovo di Garf.na, in persona del Sig. nato a il.....– Sindaco, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 62 del 09/08/2004, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Fosciandora, in persona del Sig. nato a il – Sindaco - domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 21 del 09/06/2004, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Gallicano, in persona della Sig.ra nata a il- Sindaco, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 32 del 25/06/2004, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Molazzana, in persona del Sig. nato a il.....– Sindaco - domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 21 del 28/05/2004, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Pieve Fosciana, in persona del Sig.nato a il.....– Sindaco - domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza

della delibera consiliare n. 39 del 30/06/2004, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

- Il Comune di Vergemoli, in persona del Sig. nato a il.....– Sindaco - domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 14 del 04/06/2004, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

La Comunità Montana della Garfagnana in persona del Presidente Pro-tempore, nato a il, domiciliato per la sua carica in Via Vittorio Emanuele, 9 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione dell'Assemblea n° 8 del 27/10/2004, dichiarata immediatamente esecutiva;

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale n° 43/95 e successive modifiche ed integrazioni, pone a carico dei Comuni l'impegno di provvedere al fenomeno del randagismo attraverso il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nell'ambito del territorio comunale;
- i Comuni componenti non dispongono di strutture idonee da adibire a canile ne sono in grado di gestire con organizzazione propria le funzioni afferenti la prevenzione del randagismo;
- alla prevenzione del randagismo può essere provveduto in modo più razionale ed economico delegando, allo scopo, la Comunità Montana della Garfagnana;
- la Comunità Montana della Garfagnana si è resa disponibile ad esercitare la funzione, in forma associata, a seguito di specifica e formale delega dei Comuni componenti

PRESO atto che i Consigli Comunali dei Comuni componenti hanno delegato alla Comunità Montana la funzione associata di cui alla presente convenzione "Gestione associata del randagismo" adottando gli atti che di seguito si elencano

Comune	N° Delibera C.C.	Data accettazione	Decorrenza
Careggine	n° 5 del 27/03/03		01.04.2003
Castelnuovo Garf.na	n° 16 del 27/03/03		01.04.2003
Fosciandora	n° 11 del 25/03/03		01.04.2003
Galliciano	n° 14 del 28/03/03		01.04.2003
Molazzana	n° 10 del 29/03/03		01.04.2003
Pieve Fosciana	n° 7 del 31/03/03		01.04.2003

Vergemoli n° 9 del 28/03/03

01.04.2003

La Comunità Montana della Garfagnana ha accettato le deleghe conferite dai Comuni componenti.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 7, lettera b) della Deliberazione 17 dicembre 2003, n. 225 la gestione associata ai fini dell'incentivazione svolta mediante Comunità Montana è soggetta a stipula di convenzione tra i Comuni partecipanti e la stessa Comunità Montana;

VISTI gli articoli 28 e 30 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. N° 40 del 16/08/2001 e successive modifiche;

Tutto ciò premesso, tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione si conferisce la delega, alla Comunità Montana della Garfagnana, di seguito denominata "Comunità Montana", sensi degli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che accetta, delle funzioni amministrative e servizi in materia di randagismo.

Art. 2

Dimensione territoriale

La presente delega è conferita alla Comunità Montana dei Comuni componenti il livello ottimale Garfagnana Sud che comprende i Comuni di: Careggine, Castelnuovo di Garf.na, Fosciandora, Galliciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Vergemoli.

Art. 3

Finalità

La gestione associata del Servizio randagismo è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Per la gestione associata del servizio randagismo la presente convenzione è finalizzata, in particolare:

- cattura e custodia dei cani randagi
- azioni di sensibilizzazioni relative all'abbandono degli animali
- azioni di sensibilizzazione relative all'affidamento degli animali catturati

Art. 4

Funzioni, attività e servizi conferiti; procedimenti di competenza dell'ente delegato

Le funzioni conferite alla Comunità Montana consistono nella gestione del servizio randagismo attraverso l'affidamento esterno delle attività di cattura e custodia dei cani.

Art. 5

Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

Resta nella competenza dei singoli Comuni deleganti la designazione di un referente nonché la eventuale segnalazione degli interventi.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE

Art. 6

Direttive e regolamenti per lo svolgimento delle funzioni e l'erogazione dei servizi

La Comunità Montana procederà nell'ambito del proprio potere regolamentare e contrattuale a disciplinare il funzionamento del canile con riferimento alla vigente normativa e ad eventuali direttive impartite dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale, la quale espletterà anche le funzioni di controllo e vigilanza in materia igienico-sanitaria.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla stipula della stessa con scadenza 31 dicembre 2008.

La stessa potrà essere rinnovata con provvedimento espresso degli Enti partecipanti.

Art. 8

Strumenti di consultazione tra i contraenti

La Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 19 dello Statuto della Comunità Montana della Garfagnana svolge funzioni di indirizzo politico e si pronuncerà su tutte le questioni e problematiche che dovessero insorgere nella gestione della delega.

La struttura tecnica di coordinamento, composta dal Segretario della Comunità Montana e dai Segretari dei Comuni componenti – integrata per specifiche necessità dai referenti tecnici degli Enti, svolgerà le idonee azioni di supporto alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 9

Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari; garanzie

Le spese di funzionamento relative alla gestione della suddetta funzione faranno carico a specifiche fonti di finanziamento eventualmente integrate con i fondi BIM gestiti dalla Comunità Montana.

Le ulteriori spese non coperte dalle entrate di cui al precedente comma saranno ripartite tra i Comuni deleganti in rapporto alla popolazione residente.

I Comuni dovranno trasferire le quote annuali a proprio carico alla Comunità Montana entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

La Comunità Montana potrà prevedere una propria partecipazione finanziaria ai costi di gestione della funzione oggetto della presente convenzione.

Art. 10

Dotazione di personale

Le funzioni amministrative concernenti la gestione della presente delega saranno esercitate nell'ambito del competente servizio della Comunità Montana della Garfagnana mentre le funzioni operative saranno oggetto di affidamento esterno.

Art. 11

Beni e strutture

Per l'esercizio della funzione oggetto della presente convenzione la Comunità Montana della Garfagnana ha realizzato, nella propria sede di Castelnuovo di Garfagnana in Via Vittorio Emanuele, 9 l'apposito ufficio del servizio randagismo.

Art. 12

Inadempimento degli obblighi convenzionali

Qualora non si rendessero disponibili i fondi necessari alla gestione della funzione associata del servizio randagismo la Comunità Montana si riserva la facoltà di sospendere tale gestione dandone preventiva comunicazione agli enti firmatari della presente convenzione i quali torneranno titolari dell'esercizio delle funzioni conferite.

Qualora uno o più Comuni partecipanti alla presente convenzione non procedano al trasferimento delle quote a proprio carico, la Comunità Montana previa diffida ad adempiere, potrà sospendere l'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione.

Art. 13

Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

I firmatari della presente convenzione potranno recedere, anche prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi, dalla presente convenzione indicando le motivazioni di interesse pubblico sottese alla decisione.

L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.

Il recesso di uno o più Comuni dalla presente convenzione non fa venir meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

In caso di recesso di uno o più Comuni dalla presente convenzione la Comunità Montana, sentita la Conferenza dei Sindaci, deciderà se continuare o meno l'esercizio della funzione.

Art. 14

Rapporti tra gli Enti in relazione ai contributi regionali

I contributi ricevuti dalla Comunità Montana della Garfagnana per la presente funzione associata sulla base della L.R. 40/2001 saranno utilizzati prioritariamente per la gestione della funzione e comunque per il complesso delle funzioni associate.

Art. 15

Controversie relative alla convenzione

Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci quale è conferito il potere di redimere, a maggioranza, in via extragiudiziale tali controversie.

Art. 16

Gestione del contenzioso, responsabilità

Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso farà carico alla Comunità Montana della Garfagnana previa verifica in ambito di Conferenza dei Sindaci.

Gli Enti firmatari della presente convenzione condivideranno eventuali spese che dovessero essere sostenute per oneri di un'eventuale difesa in giudizio o a seguito di condanna.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto di delega, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli dei Comuni componenti soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente e dovranno essere accettate dall'Assemblea della Comunità Montana della Garfagnana.

Art. 18

Esenzioni per bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B art. 16; ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 11 pagine, che viene firmato dalle parti.

Il Presidente della Comunità Montana della Garfagnana: _____

I Sindaci dei Comuni di:

Careggine _____

Castelnuovo Garf.na _____

Fosciandora _____

Gallicano _____

Molazzana _____

Pieve Fosciana _____

Vergemoli _____